



LEGGE DI BILANCIO 2026

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301, supplemento ordinario n. 42 del 30 dicembre 2025 la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", cosiddetta Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento come previsto entra in vigore il 1° gennaio 2026, ovvero successivamente alla pubblicazione di eventuali decreti attuativi.

Nello studio che segue sono elencate, in maniera sintetica, le principali disposizioni di carattere agevolativo, fiscale, previdenziale e familiare. Sarà cura dello studio approfondire gli argomenti di maggior interesse con successive circolari monotematiche.

1

REVISIONE ALIQUOTE IRPEF - ART. 1 C. 3 - 4

I commi 3-4 prevedono la riduzione dell'aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

DISPOSIZIONI RINNOVI CONTRATTUALI - ART. 1 C. 7 - 8

Prevista una tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026 in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 2024 al 2026. La norma trova applicazione nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO - ART. 1 C. 9

Per gli anni 2026 e 2027 l'aliquota sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa viene ridotta dal 5% all'1%. Il limite complessivo detassabile, inoltre, viene innalzato da 3.000 a 5.000 euro.

DETASSAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO- ART. 1 C. 10

Per il periodo di imposta 2026, tassazione ad imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro per i lavoratori dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro annui nel 2025 a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai Ccnl;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai Ccnl.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, applicazione di un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi e per lavoro notturno nel settore turistico, ricettivo e termale.



BUONI PASTO ELETTRONICI - ART. 1 C. 14

È innalzato, da 8 a 10 euro, l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO- ART. 1 C. 15

Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie Irpef previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap):

- 100 per cento, fino a 10mila euro
- 50 per cento, superiore a 10mila euro e fino a 15mila euro.

Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge n. 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Non beneficiano dell'agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLE LOCAZIONI BREVI - ART. 1 C. 17

Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

- il riferimento temporale per l'applicazione del regime agevolato viene esteso fino all'anno 2026;
- viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

- l'aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
- l'aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell'esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
- il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell'aliquota ridotta.

In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l'aliquota ordinaria del 26% o il regime d'impresa, a seconda delle circostanze.

MISURE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE - ART. 1 C. 18 - 21

È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L'agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di bilancio 2025, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d'imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.



DETRAZIONI DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ART. 1 C. 22

La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025, l'abbassamento che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio viene rimandato al 2027. In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre.

INTERVENTI PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, effettuati su unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione IRPEF è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per immobili diversi da abitazione principale, la detrazione IRPEF è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

ECOBONUS E SISMABONUS

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

Per le abitazioni principali l'aliquota è pari:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è pari:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Viene altresì confermato, anche per l'anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO - ART. 1 C. 27

È esteso anche al 2026 l'aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - ART. 1 C. 35 - 41

Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un'imposta sostitutiva dell'8% (o 10,5% per le società non operative), mentre



le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

La misura si estende anche all'estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027.



RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE PER LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SUI BENI STRUMENTALI - ART. 1 C. 42 - 43

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell'articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA - ART. 1 C. 44 - 45

Sono riaperti i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE SULLE PARTECIPAZIONI E DEI DIVIDENDI - ART. 1 C. 51 - 55

Viene modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, per cui viene limitato l'accesso al rispettivo "regime di esenzione", previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.

CONTRIBUTO BANCHE E ASSICURAZIONI - ART. 1 C. 74 - 75

L'aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l'ambito soggettivo della misura, escludendo dall'aumento i soggetti indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell'extra-imposta derivante dall'aumento dell'aliquota.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE "ROTTAMAZIONE QUINQUIES" - ART. 1 C. 82 - 101

Viene introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 01° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, per imposte e contributi non versati oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l'importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata.

DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TRIBUTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - ART. 1 C. 102 - 110

È attribuita alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, con esclusione dell'Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

LIQUIDAZIONE IVA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 1 C. 111 - 115

Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l'Agenzia delle entrate possa procedere alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE- ART. 1 C. 116

Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del Dl n. 223/2006 e l'articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

ESTENSIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ART. 1 C. 117 - 118

In attuazione della "Riforma dell'amministrazione fiscale" del Pnrr, sono messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate-Riscossione i dati relativi dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all'agente della riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l'avvio di procedure esecutive presso terzi.



DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PLASTIC-TAX E DELLA SUGAR-TAX - ART. 1 C. 125

Viene posticipata al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore della *plastic tax* (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della *sugar tax* (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), rispettivamente posticipate di sei mesi (dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027) e di un anno (dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027).

CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE DOGANALI SULLE PICCOLE SPEDIZIONI - ART. 1 C. 126 - 128

Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.

NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA - ART. 1 C. 131 - 132

Vengono definiti per il 2026 in attesa della relativa attuazione della legge di delega fiscale n. 111/2023, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deducibilità di oneri connessi a piani di *stock option* e specifiche regole di deducibilità del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI - ART. 1 C. 133 - 136

È limitata, temporaneamente, la deduzione degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, secondo una scaletta forfetaria, dal 96 al 99 per cento, con alcune eccezioni, rispettivamente, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029, con ripresa della deduzione integrale a partire dal periodo d'imposta 2030. Non rientrano in tale limitazione i soggetti partecipanti al consolidato nazionale.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE - ART. 1 C. 140 - 142

Vengono inclusi nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L'estensione della ritenuta opererà dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 1 C. 144

Viene aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.



ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO SU ALCUNI CONTRATTI DI CREDITO - ART. 1 C. 145 - 146

È introdotta un'esenzione dall'imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026, ossia sui:

- contratti di credito di importo inferiore a 200 euro
- contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri
- contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.



ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - ART. 1 C. 158 - 161

I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato.

APE SOCIALE - ART. 1 C. 162 - 163

Prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità di richiedere l'anticipo pensionistico, cosiddetta Ape Sociale.

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 1 C. 201 - 202

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all'applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

ISEE E PRIMA CASA - ART. 1 C. 208 - 209

I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia "prima casa" nell'ISEE, ovvero la soglia di valore dell'abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l'incremento per figli successivi. Inoltre, l'articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.

MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ART. 1 C. 427 - 437

I commi 427-437 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0", con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.



La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per investimenti in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per fruire dell'agevolazione l'impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all'estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d'imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

CREDITI DI IMPOSTA ZES UNICA E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE - ART. 1 C. 438 - 452

Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l'accesso al contributo spetta un contributo "aggiuntivo", sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del DL n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa. Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.

CREDITI D'IMPOSTA PER IL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - ART. 1 C. 454 - 466

Viene istituito uno specifico credito d'imposta del 40 per cento (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. La misura è prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.



Inoltre, viene prevista la rimodulazione e l'estensione al 2026 del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura situate nella Zes Unica (articolo 16-bis comma 1 del Dl n. 124/2023). In particolare, vengono rideterminate le percentuali dell'agevolazione già stabilite lo scorso 12 dicembre, nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.

Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Gli operatori dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e devono poi comunicare dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello già approvato per il 2025, con le stesse modalità di trasmissione.

FONDO PER IL RIFINANZIAMENTO DI "INDUSTRIA 4.0" - ART. 1 C. 770

Viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l'anno 2026 a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI - ART. 1 C. 853 - 856

La legge di bilancio 2026 interviene con una disposizione di interpretazione autentica sull'esenzione Imu sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019).

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SULLE CESSIONI DI BENI PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA - ART. 1 C. 934 - 936

Viene rivista la disciplina del *tax free shopping*, ossia dello sgravio dell'Iva sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue. Infatti, è attribuito al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto contestualmente all'uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implicino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell'operazione.



BENEFICI PER IMPRESE ENERGIVORE - ART. 1 C. 962 - 965

Infine, sono introdotti benefici finanziari, mediante l'istituzione di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette "imprese energivore") rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa indicati negli allegati A e B della [legge n. 232/2016](#) effettuati nel 2025. La determinazione del credito d'imposta segue le regole indicate all'articolo 38 commi 4, 5, 7 e 8 del Dl n. 19/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le modalità per l'attuazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024.